

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZ. III QUATER - R.G. N. 10074/2024

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per la sig.ra **Florica Doinita Biciusca** (C.F. BCSFRC73H70Z129S), nata a Constanta in Romania il 30.06.1973, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Pignatiello (c.f. PGN FNC 82T31 A465S) ed elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec dello stesso francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org, presente nei pubblici registri, e fisicamente presso il suo studio in Roma (RM), Via in Arcione n. 71, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art. 136 cpa, all'indirizzo PEC francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org e al numero di fax 06.6864800;

contro

l'**Azienda Sanitaria Locale Roma 2**, c.f. 13665151000, di seguito anche "ASL", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dell'Orso (c.f. DLL FNC 59S21 H501B) - francescodellorso@ordineavvocatiroma.org);

e, per quanto occorrer possa, di

la **Regione Lazio**, c.f. 80143490581, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7;

nonché nei confronti di

la **Sig.ra Anna Lucia Cacciacarne** (C.F. CCCNLC77C46H501V);

il **Sig. Gabriele Martorelli** (C.F. MRTGRL91S28C588P);

il **Sig. Collini Andrea** (C.F. CLLNDR85M05H501C);

nonché, per quanto occorrer possa, di

Giada Progetti S.r.l. (C.F. 02248420263), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Scanshare S.r.l. (C.F. 03118780786), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nel ricorso proposto

“per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,

prima fra tutte la sospensione dell'efficacia e il riesame,

a) della valutazione dei titoli, firmata digitalmente il 27.06.2024 dal segretario della Commissione, dott.ssa Laura Maria Di Carlo, relativa al "Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D – Valutazione Titoli", (di seguito anche il "Concorso") pubblicata sul sito della ASL ROMA 2, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,450 punti per i titoli e dei relativi verbali, anche non conosciuti;

- b) della scheda di valutazione titoli relativa alla ricorrente, con cui le è stato attribuito il punteggio di 0,450, trasmessa dall'ASL Roma 2 il 29.8.2024, in riscontro all'istanza di accesso agli atti del 9.8.2024;
- c) del verbale n. 56 della I Commissione del 3.06.2024 relativo alla valutazione titoli del "Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D", trasmesso dall'ASL Roma 2 il 29.8.2024, in riscontro all'istanza di accesso agli atti;
- d) del verbale n. 58 della I Commissione del 31.07.2024, relativo alla verifica delle domande di rettifica della valutazione titoli del "Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D", trasmesso dall'ASL Roma 2 il 29.8.2024, in riscontro all'istanza di accesso agli atti, nella parte in cui non ha rettificato il punteggio per titoli attribuito alla ricorrente;
- e) delle valutazioni di rettifica delle valutazioni dei titoli e dei relativi verbali, nella parte in cui non hanno rettificato il punteggio per titoli attribuito alla ricorrente;
- f) dei criteri per la valutazione dei titoli, pubblicati sul sito dell'ASL alla pagina relativa al concorso solo successivamente alla valutazione degli stessi e consistenti in un estratto, formato solo dalle pagg. 3 e 4, di una presunta determina di data e contenuto non conosciuti, nonché del verbale di approvazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- g) della modulistica e della piattaforma predisposta per la presentazione della domanda di partecipazione;
- h) per quanto occorrer possa, degli atti e dei provvedimenti, non conosciuti, con cui l'ASL Roma 2 ha deciso di affidare la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi alla Giada Progetti S.r.l., ivi compresi gli eventuali atti e provvedimenti relativi alla procedura di affidamento alla Giada Progetti S.r.l. dell'incarico di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi;
- i) della graduatoria relativa al "Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D- graduatoria finale con riserve", pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 31.7.2024, in una data non specificata, nella parte in cui risulta attribuito alla sig.ra Biciusca un punteggio complessivo di 63,450 punti, e dei relativi verbali non conosciuti nella parte in cui hanno confermato per la ricorrente il punteggio di 63,450;
- j) per quanto occorrer possa, della nota prot. 167580 del 29.08.2024 con cui è stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti del 9.8.2024;
- k) della "valutazione titoli dei candidati che hanno superato la prova orale", relativa al Concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 6.9.2024 in una data non specificata;
- l) della "graduatoria rettificata", relativa al Concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 6.9.2024 in una data non specificata e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti;
- m) della "rettifica valutazione titoli", relativa al Concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima dell'11.9.2024 in una data non specificata e dei relativi verbali, non conosciuti, nella parte in cui hanno confermato il punteggio di 0,450 assegnato alla ricorrente per i titoli;
- n) della "graduatoria rettificata 11.9.2024", relativa al Concorso, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima dell'11.9.2024 in una data non specificata;

o) della “graduatoria rettificata 13.9.2024”, relativa al Concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 13.9.2024, in una data non specificata, e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti;

p) della “valutazione titoli – parziale rettifica” relativa al concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 16.9.2024, in una data non specificata, e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti, nella parte in cui non hanno riesaminato il punteggio attribuito alla ricorrente, limitandosi a rettificare i titoli dei candidati ivi elencati;

q) della “valutazione titoli – parziale rettifica 19.9.2024” relativa al concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 19.9.2024, in una data non specificata, e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti, nella parte in cui non hanno riesaminato il punteggio attribuito alla ricorrente, limitandosi a rettificare i titoli dei candidati ivi elencati;

r) della “graduatoria rettificata 19.09.2024” relativa al concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 19.9.2024, in una data non specificata, e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti, nella parte in cui hanno confermato il punteggio di 63,450 punti alla ricorrente;

s) della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Roma 2 n. 712 del 25.9.2024 di approvazione degli atti del “Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D”, di presa d’atto dei lavori della Commissione, di approvazione della graduatoria finale;

t) di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili, ivi compresi i verbali e gli atti con cui è stato attribuito un punteggio errato alla ricorrente per i titoli;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad essere inserita, previa corretta valutazione dei titoli, nella graduatoria finale, nei termini che saranno esposti nei motivi di ricorso, tra i vincitori del Concorso in questione, alla luce delle considerazioni di seguito esposte;

e, in ogni caso, per la condanna,

dell’Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria finale tra i vincitori del Concorso la ricorrente, previa corretta valutazione dei relativi titoli,

nonchè per la condanna, in via istruttoria,

dell’Amministrazione resistente a depositare in giudizio tutti gli atti della procedura, avuto particolare riguardo a quelli relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e alla scelta di affidare la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi alla Giada Progetti S.r.l., nonché all’eventuale procedura di affidamento alla Giada Progetti S.r.l. dell’incarico di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi”

esteso con i primi motivi aggiunti

“per l’annullamento

u) per quanto occorrer possa, della Relazione di servizio prot. n. 19086-2024 del 7.10.2024 a firma del Responsabile del procedimento Dr.ssa Sabrina Di Carlo e dal Direttore U.O.C. Gestione Giuridica Risorse Umane e Relazioni Sindacali Dr.ssa Sabrina Santi, depositata in giudizio dall’ASL Roma 2 il 25.10.2024 come allegato n. 6;

v) del verbale n. 1 di insediamento della Commissione Esaminatrice titolare del “Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo

pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D” del 27.9.2023, depositato in giudizio dall’ASL Roma 2 il 25.10.2024 come allegato n. 2;

w) del verbale del 20.6.2024, allo stato non conosciuto in quanto non depositato con cui la Commissione ha preso atto dei controlli effettuati e ha disposto la pubblicazione delle valutazioni titoli sul sito web aziendale, rinviando al 31.7.2024 per la redazione della graduatoria;

x) della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, del modulo e della piattaforma telematica per la presentazione della domanda;

y) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale che possa risultare lesivo;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad essere inserita, previa corretta valutazione dei titoli, nella graduatoria finale, nei termini che saranno esposti nei motivi di ricorso, tra i vincitori del Concorso in questione;

e, in ogni caso, per la condanna,

dell’Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria finale tra i vincitori del Concorso la ricorrente, previa corretta valutazione dei relativi titoli,

nonché, per quanto occorrer possa, per la condanna, in via istruttoria,

dell’Amministrazione resistente a depositare in giudizio tutti gli atti relativi alla procedura, avuto particolare riguardo (oltre a quelli già chiesti con il ricorso introduttivo) a quelli relativi alla procedura di affidamento alla SCANSHARE S.r.l. dell’incarico relativo al “servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2”, tra cui la determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022”;

ora esteso con i presenti secondi motivi aggiunti

per l’annullamento,

z) per quanto occorrer possa, della Relazione dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2, prot. n. 135223-2025 del 4.7.2025 a firma del Direttore U.O.C. Gestione Giuridica Risorse Umane e Relazioni Sindacali Dr.ssa Sabrina Santi, del Dirigente Amministrativo Dr.ssa Laura Maria Di Carlo e dell’Estensore Dr.ssa Marilena De Angelis, indirizzata all’Avvocatura aziendale e depositata in giudizio dall’ASL Roma 2 il 4.7.2025;

z.1) per quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale n. 3401/2023 del 28.12.2023 dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2, depositata in giudizio il 4.7.2025, avente ad oggetto “Giada Progetti Srl - Affidamento del Servizio di valutazione dei titoli riguardanti il "Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami a valenza Regionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 271 posti di CPS Infermiere" - L'onere del presente provvedimento è pari ad € 37.279,17 IVA inclusa - CIG Z473DFEE12”, con cui è stato affidato il servizio di valutazione dei titoli dei 9.857 ammessi ad espletare la prova orale del concorso in oggetto alla Giada Progetti S.r.l.;

z.2) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale che possa risultare lesivo;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere inserita, previa corretta valutazione dei titoli, nella graduatoria finale, nei termini che saranno esposti nei motivi di ricorso, tra i vincitori del Concorso in questione;

e, in ogni caso, per la condanna,

dell'Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria finale tra i vincitori del Concorso la ricorrente, previa corretta valutazione dei relativi titoli.

*

Premesse

Gli antefatti di causa sono stati descritti nelle premesse del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trasposti. Al solo fine di una più agevole comprensione dei presenti motivi aggiunti, si riportano di seguito i fatti salienti già rappresentati nel ricorso introduttivo e in quello per motivi aggiunti (con un'interlinea più ristretta).

Con Deliberazione n. 1146/2022 del 21.7.2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 103 del 15.12.2022 e sulla G.U. n. 2 del 10.1.2023, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ha indetto il “*Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere – cat. D.*”.

La domanda di ammissione doveva essere esclusivamente prodotta tramite la procedura telematica predisposta dall'ASL, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Nel bando veniva specificato che al termine della prova orale e di quella scritta la Commissione esaminatrice procederà alla formulazione della graduatoria secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli e delle prove di esame, con l'osservanza, a parità di punti, delle precedenza/preferenze previste dall'art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 48/94 e s.m.i.

Il Bando, con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli, prevedeva che “*la commissione dispone di 30 punti per i titoli*” così ripartiti: “1) *Titoli di carriera punti 10; 2) Titoli accademici e di studio punti 5; 3) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 5; 4) Curriculum formativo e professionale punti 10*”.

Sempre il Bando, all'articolo riguardante i criteri di valutazione dei titoli, prevedeva espressamente che “*Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al d.P.R. n. 220/2001. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli ... la commissione deve attenersi ai principi indicati nell'art. 11 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, nonché a quanto disposto dall'art. 1 comma b) della Legge Regionale n. 4 del 02/05/2017. La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa*”.

Nei **criteri per la valutazione dei titoli**, pubblicati sul sito dell'ASL, alla pagina relativa al concorso, solo successivamente alla valutazione degli stessi, e consistenti in un estratto (sono riportate infatti solo le pagg. 3 e 4) di una presunta determina di data e contenuto non conosciuti, l'Amministrazione ha previsto i criteri per l'attribuzione dei punteggi per i **titoli di carriera (max 10 punti), titoli accademici e di studio(max 5 punti) e quelli relativi al Curriculum formativo e professionale (max punti 10), espressamente dichiarando le** categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli, per analogia, di cui all'art. 11 del D.P.R. 27.3.2001 n. 220.

L'odierna ricorrente ha partecipato al Concorso in oggetto, presentando domanda in data 17.1.2023, mediante la procedura telematica all'uopo predisposta, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando.

Per quanto concerne i titoli, la ricorrente indicava:

- una laurea triennale in scienze infermieristiche conseguita in Romania nel 1994, riconosciuta in Italia,
- una laurea triennale in psicologia conseguita in Italia presso l'Università internazionale UniNettuno nel 2018;
- l'effettuazione dei corsi di aggiornamento previsti dalla legge, ed in particolare la partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo corso di formazione BLSF/PBLSD organizzato dalla Regione Lazio l'11.12.2021 e la partecipazione al corso di formazione dal titolo "Straniero ma non estraneo" organizzato dal Centro Studi San Giovanni di Dio;
- la titolarità di un contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali come infermiera professionale (cat. D1) presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, a partire dal 12.10.2005 e tuttora in essere, fermo restando il periodo compreso tra l'8.2.2019 e il 31.8.2019 in cui ha usufruito del congedo di maternità, specificato nelle Note dalla medesima.

Quest'ultimo, in particolare, costituisce un titolo particolarmente rilevante, atteso il lungo periodo lavorativo (20 anni) svolto a tempo pieno con contratto indeterminato presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Si tratta di un servizio rientrante appieno tra quelli rientranti tra i titoli di carriera in quanto svolto nel profilo a concorso e presso Aziende SSN o enti art. 21 e 22 DPR 220/2001 o altre PA, ovvero servizio equiparati.

È bene precisare che al momento di presentazione della domanda di partecipazione non era possibile allegare il contratto di lavoro per via delle modalità di presentazione della domanda predisposte dal sistema.

La ricorrente, inoltre, indicava anche il precedente lavoro svolto presso la cooperativa sociale infermieri riuniti a.r.l.- onlus (ente privato accreditato/convenzionato) come dipendente a 40 ore settimanali dall'1.1.2005 al 31.8.2005.

Infine, la deducente dichiarava, nel proprio curriculum formativo e professionale, la partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Lazio di durata 10 ore dell'11.12.2021 e di aver partecipato in qualità di tutor al corso di formazione "*Straniero ma non estraneo*" organizzato dal Centro Studi San Giovanni di Dio il 4.6.2016.

A seguito della convocazione per la prova scritta, la ricorrente partecipava alla stessa il 23.11.2023, superandola con un punteggio di 35/40. Successivamente, sosteneva e superava brillantemente anche la prova orale, il 27.05.2024, ottenendo un punteggio di 28/30, per un totale di 63 punti sui 70 conseguibili per le prove scritte e orali.

Tuttavia, del tutto inaspettatamente, dalla valutazione dei titoli, firmata digitalmente in data 27.06.2024 dal segretario della Commissione, dott.ssa Di Carlo, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2, la sig.ra Biciusca apprendeva di aver ottenuto per i titoli il punteggio di 0,450,

inspiegabilmente basso rispetto ai titoli e all'anzianità di servizio posseduti, sebbene potesse ambire ad ottenere sia i 10 punti attribuibili per la carriera, sia gli ulteriori 10 punti relativi al curriculum formativo e professionale, e anche i 5 punti per i titoli accademici e di studio.

La ricorrente si attivava prontamente al fine di comprendere la motivazione di tale punteggio, e chiedere il riesame dello stesso, segnalando all'Amministrazione di essere titolare, per l'appunto, di un contratto di lavoro *“dal 2005 come infermiera presso struttura ospedaliera Fate bene fratelli San Pietro, via cassia 600, è quindi da quasi 20 anni [...] in più ho eseguito tutti i corsi di aggiornamento previsti da legge, di cui metterò in allegato solo la parte presentata al momento dell'inserzione al concorso, inoltre avevo allegato anche la laurea triennale in psicologia.”*.

Ad ulteriore conferma, la medesima allegava, a riprova del possesso dei servizi svolti, la documentazione da cui si evince un'anzianità di servizio presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli a partire dal 12.10.2005, ivi compresa la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e la busta paga INAIL del periodo 6.2024, rappresentando che: *“allego la documentazione dalla quale si evince che a partire dal 2005 ad oggi (prima contratto a tempo determinato poi trasformato in indeterminato) sono impiegata in qualità di infermiera presso l'ospedale San Pietro fatebenefratelli, via cassia 600, Roma”*.

Nonostante le istanze formulate e la documentazione fornita, nella graduatoria, pubblicata non del 31.7.2024, complessiva dei titoli e delle prove di esame, la Biciusca si posizionava tra gli idonei con un punteggio complessivo di 63,450.

Non ottenendo alcuna risposta alle proprie istanze, la Biciusca formulava per il tramite del sottoscritto difensore, il 9.8.2024, istanza di riesame e di correzione dell'assegnazione del punteggio relativo ai titoli e di conseguente rettifica della graduatoria con contestuale istanza di accesso.

Del resto, la stessa Amministrazione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria del 31.7.2024, comunicava sul proprio sito che *“la graduatoria pubblicata è provvisoria, in quanto si sta procedendo ad ulteriori verifiche. Eventuali richieste di rettifica vanno inviate, entro 15 giorni, alla pec protocollo.generale@pec.aslroma2.it”*, di fatto riconoscendo la possibilità di errori e auto-vincolandosi a procedere ad una loro rettifica all'esito di un accertamento in concreto degli stessi.

Con nota prot. n. 0163254/2024 del 19.08.2024 l'Amministrazione rappresentava, in riscontro all'istanza di accesso agli atti acquisita con prot. n. 160738 del 12.08.2024, che la stessa può essere accolta, precisando, altresì, che *“si sta procedendo alla verifica delle istanze di rivalutazione dei titoli”*.

Successivamente al pagamento dei diritti da parte della ricorrente, l'ASL Roma 2, con nota prot. n. 167580 del 29.8.2024 trasmetteva al sottoscritto difensore la Scheda Valutazione Titoli relativa alla ricorrente, non recante alcuna data, dalla quale si evinceva che alla medesima sono stati assegnati:

- 0,350/10,000 punti per la “Carriera”, considerando che la stessa sia stata dipendente infermiera professionale presso l'ospedale San Pietro di Roma solo per un periodo di 6 mesi e 24 giorni dall'8.2.2019 al 31.8.2019;
- 0,000/5,000 punti per Titoli accademici e di studio;
- 0,000/5,000 punti per pubblicazione e titoli scientifici;
- 0,100/10,000 punti per il Curriculum formativo e professionale, ritenendo valutabile solo l'attività svolta come “Tutor al corso di formazione dal titolo Straniero ma non estraneo” organizzato dal Centro Studi San Giovanni di Dio di Roma;

per un totale di 0,450 punti per la valutazione complessiva dei titoli.

Inoltre, con la medesima nota del 29.8.2024, l'ASL ostendeva:

- il verbale n. 56 di valutazione dei titoli della I Commissione, in cui veniva dato atto che “Il giorno 3 giugno dell'anno 2024 alle ore 14.00 circa presso la Sede Legale dell'ASL Roma 2 (...) Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara insediata la Commissione e dà inizio ai lavori. La Commissione, riunitasi per la valutazione dei titoli, prende atto delle schede di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl che allegate al presente atto ne formano parte integrante e dispone l'effettuazione di controlli a campione su quanto dichiarato dai candidati. Alle ore 12:30 circa il Presidente dichiara la chiusura dei lavori della Commissione I che si aggiorna a lunedì 20 giugno 2024”;

- il verbale n. 58 della I Commissione della seduta del 31.7.2024, relativo ad una prima rettifica delle valutazioni dei titoli, con cui veniva dato atto che “La Commissione, riunitasi per la verifica delle domande di rettifica della valutazione titoli, prende atto che sono pervenute n. 179 domande di revisione titoli: al riguardo verificate dal sito GIADA le domande inviate da parte dei candidati che ne chiedono la rettifica, si dispone di non poter prendere in considerazione richieste di rettifica di domande che siano state erroneamente compilate dai candidati; si ricorda infatti che il bando dispone “Dopo la scadenza del bando non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte”; pertanto, presa visione del verbale n.1 del 27/9/2023 con la quale la Commissione ha definito i criteri di valutazione non sono accolte quindi le richieste dei seguenti candidati: (...)

BICIUSCA FLORICA DOINITA: servizio correttamente valutato poiché nella domanda ha inserito quasi 1 anno di servizio e non 20 anni”.

Successivamente, l'Amministrazione, a dimostrazione delle manifeste illegittimità perpetrate nella valutazione dei titoli, per le ragioni di seguito esposte, ha pubblicato sul proprio sito diverse rettifiche della valutazione titoli e diverse conseguenti rettifiche della graduatoria, tutte prudenzialmente impugnate.

Da ultimo, con la deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 2 n. 712 del 25.9.2024 è stata disposta l'approvazione degli atti del “Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D”, la presa d'atto dei lavori della Commissione, l'approvazione della graduatoria finale.

Il concorrente collocato alla posizione 271° ha ottenuto il punteggio complessivo di 73,775.

Alla luce delle censure che seguono, la Biciusca avrebbe dovuto ottenere un punteggio relativo ai titoli che le avrebbe di certo consentito di superare tale punteggio, collocandola tra i vincitori del concorso. Fermo restando che un miglior posizionamento in graduatoria le consentirebbe in ogni caso di poter ambire ai posti a concorso e ai successivi scorrimenti prospettati dall'Amministrazione.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, come meglio indicati in epigrafe. All'esito della c.c. del 29.10.2024, Codesta Ecc.ma Sezione, con l'ordinanza cautelare n. 4890/2024, ha respinto la domanda cautelare.

In vista della *supra* indicata c.c., l'ASL Roma 2 ha depositato il 25.10.2024, *inter alia*, il Verbale n. 1 del 27.9.2023 di insediamento della Commissione Esaminatrice titolare del concorso in questione, indicato come *allegato n. 2*, dal quale si è appreso, peraltro, che “La Commissione prende atto della determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SCANHARE S.r.l. il servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL

Roma 2". Inoltre, l'Amministrazione resistente ha depositato, altresì, la "Relazione di servizio prot. n. 194086-2024" del 7.10.2024 (allegato n. 6), dalla quale si è venuti a conoscenza, tra le altre cose, di una seduta del 20.6.2024 in cui la Commissione avrebbe "preso atto dei controlli effettuati" e avrebbe disposto "la pubblicazione delle valutazioni titoli sul sito web aziendale, rinviando al 31.7.2024 per la redazione della graduatoria".

Dall'esame della documentazione depositata in giudizio dall'ASL RM2 la ricorrente ha potuto trarre ulteriori elementi a conferma della fondatezza delle censure prospettate nel ricorso introduttivo e, anche in ottica prudenziale e per quanto occorre possa, ha proposto un **primo ricorso per motivi aggiunti**.

All'udienza del 24.6.2025, Codesto Ecc.mo TAR ha ordinato all'Amministrazione di depositare in giudizio la documentazione relativa all'affidamento della valutazione dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi alla Giada Progetti S.r.l., nonché alla procedura di affidamento alla SCANSHARE S.r.l. dell'incarico relativo al servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2, tra cui la determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022.

In ottemperanza, l'ASL ha depositato il 4.7.2025, *inter alia*,

- la **Relazione prot. n. 135223-2025 del 4.7.2025** a firma del Direttore U.O.C. Gestione Giuridica Risorse Umane e Relazioni Sindacali Dr.ssa Santi, del Dirigente Amministrativo Dr.ssa Di Carlo e dell'Estensore Dr.ssa De Angelis, indirizzata all'Avvocatura interna, dalla quale si è appreso, peraltro, che "Nel caso specifico del concorso oggetto del ricorso in questione, a fronte del cospicuo numero degli ammessi alla prova orale (n. 9.857), è stato disposto con Deliberazione n. 3401 del 28/12/2023 di affidare alla Ditta Giada Progetti s.r.l. anche il servizio di valutazione dei titoli degli ammessi ad espletare la prova orale del concorso per Infermiere";

- la **Determinazione n. 3401 del 28.12.2023**, con cui l'ASL RM2 ha determinato "di affidare alla Società Giada Progetti Srl con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – 31053 Pieve di Soligo (TV) – P.I. 02248420263 – il servizio di valutazione titoli dei 9.857 ammessi ad espletare la prova orale del concorso per CPS Infermiere alle condizioni di cui all'offerta summenzionata", considerato che in data 27.12.2023 il Responsabile dell'ufficio aveva comunicato il numero degli ammessi alla prova orale quantificandoli i n. 9.857.

Orbene, dall'esame della documentazione depositata dall'Amministrazione la ricorrente ha potuto, da un lato, trarre ulteriori elementi a conferma della fondatezza delle censure prospettate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, e, dall'altro, rilevare ulteriori censure che inficiano la procedura e in particolare la valutazione dei titoli. Sebbene gli atti qui impugnati siano meramente endoprocedimentali o privi di valenza provvedimentoale, la ricorrente - al fine di coltivare la sua impugnazione e sfuggire a ipotetiche (per quanto pretestuose) eccezioni - procede

con i presenti (secondi) motivi aggiunti a dedurne l'invalidità e/o illegittimità (sia in via autonoma che derivata) per le stesse ragioni e censure dedotte con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, oltre che per gli ulteriori motivi di seguito esposti, che inficiano anche gli atti inizialmente impugnati. Con i presenti motivi aggiunti, pertanto, in via prudenziale e tuzioristica, da un lato, si estendono le censure e le domande già rassegnate con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti anche nei confronti di nuovi atti qui impugnati, in quanto invalidi e illegittimi in via autonoma e in via derivata, dall'altro, si propongono ulteriori censure anche avverso gli atti già impugnati. L'odierna ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande indicate in epigrafe e di quelle proposte con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, attesa la fondatezza delle stesse alla luce dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

VII. Nullità e/o Illegittimità della valutazione dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi effettuata dalla Giada Progetti S.r.l. per incompetenza, difetto assoluto di attribuzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 18 l. n. 241/1990, 1, 2, 3, e 97 Costituzione, 1 e 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, degli artt. 8 e 12 del D.P.R. n. 487/1994, dei criteri di valutazione dei titoli, dei principi di legalità e attribuzione dei poteri, di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, di parità di trattamento, di *favor admissionis*, del risultato, del merito, del legittimo affidamento, del soccorso istruttorio, di trasparenza di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, anche rispetto alla conoscenza dei nominativi dei candidati. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità e illogicità della motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Con il ricorso e con i primi motivi aggiunti si è già censurato l'invalidità e l'illegittimità dell'attività di valutazione dei titoli in quanto affidata dall'ASL ad un soggetto terzo privato (diverso dalla Commissione) che ha calcolato e assegnato i relativi punteggi tramite delle schede di valutazione redatte immediatamente dopo la compilazione della domanda (prima ancora della definizione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi), senza che la Commissione effettuasse alcuna valutazione.

Tali censure trovano oggi ulteriore conferma alla luce degli atti depositati dall'ASL il 4.7.2025 e dei motivi di seguito esposti, che inficiano tutti gli atti impugnati nel presente giudizio.

A ben vedere, dalla **Relazione prot. n. 135223/2025** (sopra citata) si è appreso che:

- *nella gestione delle procedure concorsuali questa ASL usufruisce della suddetta piattaforma [piattaforma "Concorsi"] in relazione alle seguenti funzionalità:*

• nel modulo gestionale ISON vengono raccolte, con riferimento ad ogni singola procedura selettiva attivata, tutte le domande di concorso inoltrate telematicamente dai singoli candidati unitamente a tutte le certificazioni correlate, eventualmente allegate. La domanda viene "cristallizzata" e dall'invio non è più modificabile. Entro lo scadere del termine perentorio è però possibile annullare la domanda inviata e ripresentarne una nuova.

• Nel modulo gestionale GECCO visibile solo agli operatori della P.A., vengono importate tutte le domande relative ad ogni singola procedura per consentire all'Azienda di poter estrapolare in un successivo momento le candidature e procedere alle varie operazioni inerenti l'espletamento della procedura concorsuale (correzione dati anagrafici e contatti, ammissione-esclusione, inserimento risultati prove, estrapolazione della graduatoria finale);

*Nel caso specifico del concorso oggetto del ricorso in questione, a fronte del cospicuo numero degli ammessi alla prova orale (ii. 9.857), è stato disposto con **Deliberazione n. 3401 del 28/12/2023 di affidare alla Ditta Giada Progetti s.r.l. anche il servizio di valutazione dei titoli degli ammessi ad espletare la prova orale del concorso per Infermiere.***

La suddetta Ditta, pertanto, recepiti i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice ai sensi del D.P.R. 220/2001, ha proceduto all'elaborazione dei dati forniti dai candidati nelle domande di partecipazione e all'estrapolazione massiva di tutte le schede di valutazione che hanno dato origine ad un punteggio per singolo candidato. Nello specifico:

- i candidati hanno presentato la loro domanda entro il 9/2/2023, inserendo tutti i loro titoli

- in data 27/9/23 la Commissione si è riunita e ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli (come da verbale n.1)

- la Commissione ha quindi comunicato i criteri di valutazione dei titoli a Giada srl che li ha inseriti nel programma (ad ogni titolo inserito dal candidato, il programma ha abbinato il punteggio deciso dalla Commissione). Ad esempio, un candidato ha dichiarato nella domanda di aver lavorato in una clinica privata come infermiere per 3 anni, La Commissione ha stabilito che ogni anno vale 0.5 punti, il programma di Giada srl ha moltiplicato 3 per 0.5, ottenendo il punteggio di 1.5

- alla fine delle prove orali la commissione ha chiesto a Giada srl di stampare le schede di valutazione dei candidati ai fini del controllo, eventuale correzione e firma delle stesse.

È rilevante evidenziare che l'elaborazione delle schede di valutazione tramite il sistema informatico utilizzato da Giada srl, e una funzione che non permette l'estrazione della scheda titoli finché la Commissione non ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli. Ritornando all'esempio fatto, sin dalla presentazione della domanda sul sistema Giada si poteva vedere che il candidato aveva lavorato 3 anni come infermiere in un ospedale privato, ma solo dopo il 27/9/23 poteva essere abbinato il punteggio deciso dalla commissione al titolo di carriera indicato dal candidato. In definitiva, ciò che infatti si poteva estrarre dal sistema Giada sin dal 9/2/23 era solo la domanda, allo stesso modo in cui la domanda poteva essere estratta dal Protocollo aziendale se fosse arrivata via pec o ricevuta cartacea.

Come già espressamente enunciato nella relazione del 07.10.2024, il sistema informatico si è limitato esclusivamente ad attribuire i punteggi sulla base dei dati inseriti nella domanda di

partecipazione dei candidati e sulla scorta dei parametri forniti dall'Amministrazione e definiti sin dal principio ai sensi del DPR 220/2001.

La Commissione preso atto delle schede così estrapolate, nel rispetto della L. 56/20 19, ha provveduto in data 03 .06.2024 all'esame e alla valutazione delle stesse per poter poi pubblicare (in data 20.06.2024) i punteggi ottenuti. A seguito di diverse richieste di rettifica da parte dei candidati, la Commissione si è riunita per procedere a rettifica del punteggio derivante dalle schede senza alcun supporto della ditta Giada progetti S.r.l.

*Preme ribadire che **il servizio di estrapolazione massiva delle schede di valutazione non è da intendersi come un'attività svolta in autonomia e discrezionalità della ditta Giada Progetti, ma come un mero strumento di supporto tecnico informatico alla Commissione esaminatrice che invece ha svolto pienamente l'esercizio delle proprie funzioni valutando le schede e rivalutandole anche a seguito di istanze di rettifica senza residuare spazi di discrezionalità alla Ditta commissionata***”.

L'amministrazione, dunque, ha dichiarato (confessato) che con la **Determinazione n. 3401 del 28/12/2023** ha disposto **“di affidare alla Società Giada Progetti Srl con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – 31053 Pieve di Soligo (TV) – P.I. 02248420263 – il servizio di valutazione titoli dei 9.857 ammessi ad espletare la prova orale del concorso per CPS Infermiere alle condizioni di cui all’offerta summenzionata”**.

Leggendo tale determinazione si apprende che ciò è avvenuto in quanto:

- *“a seguito delle prove scritte del "Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami a valenza Regionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 271 posti di CPS Infermiere" si ha la necessità di valutare i titoli degli ammessi a sostenere la prova orale”,*
- *“in data 27/12/2023 il Responsabile dell’Ufficio Concorsi ha comunicato, tramite mail, il **numero degli ammessi alla prova orale quantificandoli in n. 9.857**”;*
- *“considerato ciò, si può procedere ad affidare alla summenzionata Società il servizio di valutazione dei titoli degli idonei a sostenere la prova orale del Concorso pubblico per CPS Infermieri”*.

Orbene, quanto affermato nella documentazione surrichiamata è confessorio della circostanza che la valutazione dei titoli non sia stata effettuata dalla Commissione e che le schede di valutazione dei titoli siano state elaborate sulla base di criteri determinati arbitrariamente e illegittimamente da Giada Progetti S.r.l., soggetto privato, terzo ed estraneo alla procedura, a cui è stato affidato il servizio di valutazione dei titoli, peraltro, solo successivamente all’indizione del concorso in questione, con la Determinazione n. 3401 del 28.12.2023.

Si insiste, dunque, per l’invalidità e l’illegittimità dell’intera attività di **valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi, in quanto la stessa non è stata effettuata dalla Commissione, all’uopo nominata, bensì dalla Giada Progetti s.r.l.**, una società privata, la quale, a ben vedere, ha esercitato (illegittimamente) un potere esclusivo della pubblica

amministrazione e particolarmente delicato quale quello della valutazione dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Come già denunciato, infatti, nel verbale della Commissione n. 56 del 3.6.2024, veniva riportato che *“Il giorno 3 giugno dell'anno 2024 alle ore 14.00 circa presso la Sede Legale dell'ASL Roma 2 (...) Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara insediata la Commissione e dà inizio ai lavori”* e che *“La Commissione, riunitasi per la valutazione dei titoli, **prende atto delle schede di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl** che allegate al presente atto ne formano parte integrante e dispone l'effettuazione di controlli a campione su quanto dichiarato dai candidati”*.

Così come nel verbale della Commissione n. 58 del 31.7.2024 è riportato che *“La Commissione, riunitasi per la verifica delle domande di rettifica della valutazione titoli, prende atto che sono pervenute n. 179 domande di revisione titoli: al riguardo verificate dal sito GIADA le domande inviate da parte dei candidati che ne chiedono la rettifica, si dispone di non poter prendere in considerazione richieste di rettifica di domande che siano state erroneamente compilate dai candidati”*.

Dal quadro istruttorio che emerge dopo i vari depositi dell'Amministrazione, si ha la definitiva conferma che la valutazione dei titoli è stata effettuata da Giada Progetti S.r.l. e che tale valutazione è stata effettuata ben prima della determinazione dei criteri avvenuta nella seduta del 27.9.2023.

Difatti, seppur nella Relazione del 4.7.2025 si affermi che *“La suddetta Ditta pertanto recepiti i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice ai sensi del D.P.R. 220/2001, ha proceduto all'elaborazione dei dati forniti dai candidati nelle domande di partecipazione e all'estrapolazione massiva di tutte le schede di valutazione che hanno dato origine ad un punteggio per singolo candidato”*, **occorre ricordare che la stessa Asl, nella precedente Relazione di servizio depositata in giudizio il 25.10.2024, aveva dichiarato che le schede di valutazione dei titoli dei candidati sono state prodotte automaticamente dal sistema già al momento della compilazione della domanda da parte dei candidati, dunque ben prima della seduta del 27.9.2023 di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli.**

Ricordiamo, infatti, che l'Amministrazione, nella predetta Relazione del 25.10.2025, afferma testualmente quanto segue: *“Quanto alla valutazione dei titoli **si precisa che la procedura telematica fa sì che nel momento in cui il candidato compila la domanda**, inserendo tutti i dati necessari (ad esempio servizio dipendente prestato dal ...al... presso l'Azienda x, qualifica infermiere, 36f/sett, ecc), **in automatico il sistema produce la scheda di valutazione (vedi allegato 2)**, ovviamente sulla scorta dei parametri forniti dall'amministrazione e definiti ai sensi del DPR*

220/01. Possiamo quindi affermare che le schede di valutazione sono prodotte al sistema sulla base dei dati inseriti dal candidato” (pag. 3).

Inoltre, del tutto immotivatamente e contraddittoriamente la relazione del 4.7.2025, si limita ad affermare che la Commissione avrebbe comunicato i criteri alla Giada, senza tuttavia circostanziare e documentare tali passaggi procedurali.

Parimenti generico e incomprensibile è il riferimento a “*precedenti comunicazioni*” nelle quali sarebbero stati “concordati” i criteri e le regole di valutazione tra l’ASL Roma 2 e Giada Progetti, riportato nella Proposta per il servizio di valutazione titoli di Giada Progetti del 29.11.2023, depositata unitamente alla Determinazione n. 3401.

È evidente la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di cui agli articoli 8 e 12 del DPR 487/1994, e dell’art.11 del DPR 220/2001, applicabile al concorso in questione, che l’Amministrazione sembra abbia completamente e volutamente ignorato.

Peraltro, sarebbe ancor più grave se i criteri fossero stati determinati nelle “*precedenti comunicazioni*” tra l’ASL e la Giada Progetti, preliminari alla Determina di affidamento n. 3401 del 28.12.2023, estromettendo del tutto la Commissione all’uopo nominata.

A nulla vale quanto affermato dall’ASL secondo cui l’elaborazione delle schede di valutazione tramite il sistema informatico utilizzato da Giada Progetti sarebbe una funzione che non permetterebbe l’estrazione della scheda titoli finché la Commissione non ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli. L’Amministrazione cerca invano di giustificare il proprio operato finendo per contraddire se stessa.

Innanzitutto, occorre evidenziare che l’asserita impossibilità di “estrazione” delle schede (comunque irrilevante e indimostrata) prima della determinazione dei criteri, non garantisce affatto che l’elaborazione delle schede sia stata eseguita dalla Commissione sulla base di criteri predeterminati.

Inoltre, se la produzione delle schede avviene in maniera automatica al momento della compilazione della domanda da parte dei candidati (il 17.1.2023 per la ricorrente), come affermato dall’Amministrazione nella Relazione di servizio depositata il 25.10.2024, e se la seduta in cui la Commissione ha stabilito i criteri è quella del 27.9.2023, non si comprende quando siano stati “comunicati” i criteri che il sistema avrebbe “recepito” per l’elaborazione delle schede.

Ebbene, è evidente l’illegittimità dell’intera procedura di valutazione titoli, in quanto l’attribuzione del punteggio per i titoli è avvenuta **prima** della predeterminazione dei criteri di valutazione dei medesimi ad opera della Commissione, avvenuta in sede di primo insediamento il 27.9.2023. Sulla base di quali criteri sono state, dunque, formate le schede di valutazione? Quali sarebbero i citati “*parametri forniti dall’amministrazione e definiti ai sensi del DPR 220/01*” e

chi li avrebbe stabiliti, visto che nella Commissione all'uopo deputata dichiara di averli individuati solo successivamente il 27.9.2023? Quello che è certo è che i criteri sulla base dei quali sono state elaborate le schede di valutazione dei titoli non potevano essere quelli stabiliti solo successivamente dalla Commissione. Con la conseguenza che all'evidenza le schede sono state elaborate sulla base di criteri determinati arbitrariamente e illegittimamente dalla società che gestiva la piattaforma telematica, dunque da un soggetto privato, terzo ed estraneo alla procedura, in maniera palesemente illegittima.

In particolare, questa la sequenza dei fatti:

- compilazione della domanda di partecipazione da parte della Biciusca: **17.1.2023**;
- produzione della scheda di valutazione dei titoli in automatico da parte del sistema (nel momento in cui la ricorrente ha compilato la domanda): **17.1.2023**;
- predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati con il verbale n.1 di insediamento: **27.9.2023**
- presa d'atto della scheda di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl da parte della Commissione (con verbale n. 56 di valutazione titoli): **3.6.2024**.

Nessuno degli argomenti *ex adverso* spesi è fondato, e, di conseguenza, non è revocabile in dubbio che l'**elaborazione** della scheda di valutazione dei titoli della Biciusca è avvenuta **il 17.1.2023**), **prima** dell'elaborazione e predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli da parte della Commissione, avvenuta il **27.9.2023**, andando palesemente a contraddire l'asserzione dell'Amministrazione secondo cui l'elaborazione delle schede dei candidati sarebbe avvenuta in base ai criteri di valutazione predeterminati dalla stessa Commissione.

È evidente la violazione del principio della predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli rispetto alla valutazione degli stessi. Tale principio costituisce un principio generale dell'ordinamento, in materia di concorsi pubblici, ed un presidio volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità, al fine di consentire di verificare *ex post* la correttezza e la congruità delle operazioni valutative e dell'iter logico/operativo sotteso. Tutti principi, questi, violati nella procedura *de qua*.

Il principio della predeterminazione dei criteri di valutazione è inderogabile in *subiecta materia* ed è sancito, oltre che nel Bando, anche nell'art. 12 del DPR 487/1994, secondo cui "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.*", nell'art. 8 "*Concorso per titoli ed esami*" del medesimo DPR, che al co. 1 afferma "*Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili,*

la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione”, e nell’art. 11 del DPR 220/2001.

La *ratio* sottesa a tale principio, come noto, è quella di garantire la *par condicio* dei concorrenti e la trasparenza delle procedure concorsuali.

Ma vi è di più!

Ciò che emerge con ancora più evidenza, a ben vedere, è **l’illegittimità e l’invalidità dell’intera attività di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi.**

L’ASL, nella Relazione del 4.7.2025, tenta invano di ridimensionare l’operato di Giada Progetti qualificandolo come un mero supporto tecnico informatico. Tuttavia, così non è!

La manifesta infondatezza, contraddittorietà e apoditticità delle asserzioni avversarie è smentita *per tabulas* dalla **Determinazione del 28.12.2023, in cui viene disposto l’affidamento del servizio di “valutazione dei titoli” a Giada Progetti** (confessorio del fatto che la valutazione non è stata effettuata dall’Amministrazione).

Non corrisponde al vero quanto asserito dall’Amministrazione secondo cui il sistema informatico si sarebbe limitato esclusivamente ad attribuire i punteggi sulla base dei dati inseriti nella domanda di partecipazione dei candidati e *“sulla scorta dei parametri forniti dall’Amministrazione e definiti sin dal principio ai sensi del DPR 220/2001”*. Ciò, sia in quanto i criteri sono stati determinati solo in data 27.9.2023, successivamente al caricamento dei dati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati, sia perché, come espressamente indicato nella Determinazione del 28.12.2023, a Giada Progetti è stato affidato il servizio di **“valutazione dei titoli”**. Non si tratta, con tutta evidenza, di un *“mero strumento di supporto tecnico informatico alla Commissione”*, bensì di esercizio di un potere che spettava all’Amministrazione.

Infine, è irrilevante oltre che inconfidente e indimostrato, il fatto che l’estrazione delle schede sarebbe impossibile prima dell’individuazione dei criteri da parte della Commissione.

Quanto riportato nella relazione depositata il 4.7.2025 è significativamente e intrinsecamente contraddittorio anche con altre precedenti affermazioni della stessa amministrazione.

Risulta vieppiù confessoria, quale *excusatio non petita*, l’affermazione per cui *“il servizio di estrapolazione massiva delle schede di valutazione non è da intendersi come un’attività svolta in autonomia e discrezionalità della ditta Giada Progetti, ma come un mero strumento di supporto tecnico informatico alla Commissione esaminatrice che invece ha svolto pienamente l’esercizio delle proprie funzioni valutando le schede e rivalutandole anche a seguito di istanze di rettifica senza residuare spazi di discrezionalità alla Ditta commissionata”*.

In primo luogo, siamo costretti a ricordare che (come dichiarato dall'ASL) le schede di valutazione di titoli erano generate immediatamente dopo il momento di presentazione della domanda, dunque prima dell'individuazione dei criteri da parte della Commissione.

Inoltre, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Giada Progetti abbia svolto solo il servizio di estrapolazione massiva delle schede, l'attività di valutazione dei titoli sarebbe comunque illegittima in quanto risulta insufficiente oltre che indimostrata la presunta successiva attività di "*valutazione delle schede*" da parte della Commissione.

La Commissione non si poteva limitare a valutare le schede predisposte da altri, all'evidenza contenenti già l'attribuzione dei relativi punteggi, ma avrebbe dovuto valutare in autonomia i titoli dichiarati nelle domande e dopo attribuire i punteggi sulla base dei criteri stabiliti. Se la Commissione avesse esercitato legittimamente il proprio potere si sarebbero potute evitare le illegittimità denunciate nel ricorso e nei primi motivi aggiunti sull'assegnazione dei punteggi e avrebbe potuto attivare, se del caso, il soccorso istruttorio.

Come già dedotto, l'onere di soccorso istruttorio, che l'ASL ha illegittimamente ed irragionevolmente violato, si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica e da soggetti terzi privati, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante form automatizzati e rigide piattaforme, illegittime nella misura in cui non consentono di chiarire e dimostrare appieno il possesso dei titoli dichiarati), per la loro rigidità, rendono ben più difficile la percezione di un eventuale errore materiale o l'interpretazione letterale e sistematica ragionevole di quanto riportato nelle domande di partecipazione. In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e maggiore favor, anche in ragione del principio, consolidato anche in giurisprudenza, per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione. Sicché, non vi è dubbio che anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, affidato, peraltro, del tutto illegittimamente a soggetti terzi, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e ad usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dal mezzo informatico.

Orbene, è del tutto evidente come, nel caso di specie, **l'ASL e la Commissione abbiano abdicato alle proprie funzioni e si siano limitate a "*prendere atto*" delle valutazioni discrezionali eseguite da un soggetto privato**, dichiarando che le medesime fanno parte integrante del provvedimento, senza effettuare una propria autonoma valutazione sul possesso dei titoli da parte

dei candidati. Tale operato è gravemente illegittimo e in contrasto con i principi e le disposizioni in rubrica, primo fra tutti il principio di legalità, attesa l'**incompetenza** e, a ben vedere, il **difetto assoluto di attribuzione della Giada Progetti s.r.l.** ad esercitare poteri e competenze di esclusiva prerogativa dell'amministrazione e, in particolare, della Commissione appositamente nominata per effettuare proprio tali valutazioni, con conseguente nullità e/o comunque annullabilità delle schede di valutazione titoli predisposte dalla Giada Progetti s.r.l. e di tutti gli atti dalla stessa predisposti (ivi compresi i moduli e la piattaforma per la presentazione delle domande di partecipazione), così come di quelli di cui la Commissione e/o l'ASL si è limitata ad una mera presa d'atto.

Inoltre, proprio l'aver delegato illegittimamente a un soggetto terzo e privato l'attività di valutazione dei titoli ha ingenerato i vizi sopra denunciati, mancando appunto l'esercizio dei poteri propri dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto precede è evidente l'illegittimità e l'invalidità della scelta di affidare la valutazione dei titoli alla Giada Progetti tramite la Determinazione n.3401/2023, peraltro di per sé illegittima alla luce dei vizi sopra denunciati e in quanto illegittimamente motivata sulla mera circostanza dell'ingente numero delle domande pervenute, nonché l'incompetenza e il difetto assoluto di attribuzione della Giada Progetti a valutare i suddetti titoli.

Da ultimo, si denuncia, altresì, che la Commissione ha illegittimamente stabilito i criteri dopo aver già conosciuto i nominativi di tutti i candidati al concorso, in palese violazione del principio per cui i criteri andrebbero stabiliti dalla Commissione prima di conoscere l'identità dei concorrenti, al fine di evitare (anche solo il sospetto) di aver tarato i criteri di valutazione in base ai curricula dei partecipanti.

La riprova di tale illegittima condotta è anch'essa nel verbale n. 1 del 27.9.2024 di insediamento della Commissione (depositato il 25.10.2024), nel quale è riportato testualmente, prima, che *“presa visione dei nominativi dei candidati (tutti) la Commissione e il Segretario confermano la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità con tutti i concorrenti ammessi e non ammessi”* (pag. 2) e poi che la Commissione elabora i criteri di valutazione (pag. 3).

Anche sotto tale aspetto è evidente la violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994, sotto il profilo della mancanza di trasparenza e di imparzialità delle operazioni concorsuali, nella parte in cui dal testo del verbale di insediamento del 27.9.2023 è emerso che la Commissione esaminatrice ha, in prima battuta, preso conoscenza dei nominativi dei candidati e, solo successivamente, stabilito i criteri di valutazione dei titoli, nonché di valutazione delle ulteriori prove. Come noto, infatti, nei concorsi pubblici la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere effettuata nella prima seduta della commissione esaminatrice, prima dell'esame delle domande e della conoscenza

dei nominativi dei candidati, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli, e/o dei nominativi dei candidati possa determinare criteri non obiettivi.

L'inosservanza di tale regola procedimentale costituisce un evidente vizio, anche per eccesso di potere e sviamento, particolarmente grave, tale da inficiare la legittimità dell'intera procedura concorsuale. La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione (*ex multis*, TAR Sicilia, Catania, n. 1641 del 30.7.2018). La *ratio* sottesa al più volte citato art. 12 del DPR 487/1994, qui evidentemente violato, è quella di garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost., imponendosi, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri (*cf. ex multis* Cons. St. n. 2334 del 17.5.2017; n. 3976 del 27.9.2016, n. 1411 del 19.3.2015, n. 495/2019). Trattandosi, peraltro, di una regola procedimentale finalizzata alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua violazione non costituisce una irregolarità meramente formale, bensì un vizio che incide sulla legittimità dell'intero procedimento concorsuale. L'operato della Commissione esaminatrice, nel caso di specie, ha ingenerato una irragionevole disparità di trattamento, priva di qualsiasi valida giustificazione e al di fuori della stessa *ratio* che la disciplina intende perseguire. Ne consegue la palese illegittimità e invalidità, sia in via autonoma che derivata, di tutti gli atti impugnati nel presente giudizio, anche per i motivi qui proposti.

*

Istanza per l'ammissione alla notifica per pubblici proclami.

Alla luce dei motivi di ricorso proposti, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati e l'oggettiva difficoltà nel procedere alla notificazione del ricorso nei modi ordinari, vista l'ordinanza di Codesta Ecc.ma Sezione n. 4890/2024 con cui è stata già disposta l'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, si domanda fin d'ora di voler ammettere l'odierna ricorrente a procedere alla notifica per pubblici proclami anche dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 150, 3° c., c.p.c., espressamente richiamato dal combinato disposto dell'art. 41, 4° c., e dell'art. 39, 2° c., c.p.a.

*

P.Q.M.

Si chiede che codesto on. Tribunale Amministrativo per il Lazio, disattesa ogni contraria deduzione e istanza, voglia accogliere il ricorso introduttivo, il primo ricorso per motivi aggiunti e i presenti secondi motivi aggiunti, unitamente alle domande in essi formulate. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite. Ai sensi del d.P.R. 115/02, si dichiara che il presente atto è esente dal contributo unificato in quanto avente ad oggetto atti in gran parte già impugnati e in ogni caso in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati (anche sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, n. 25407, 25.8.2022, in applicazione dei principi già enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sent. 6.10.2012, n. 61, causa C-61/14).

Si allegano i documenti di cui in narrativa come da separato indice.

Roma, 3 ottobre 2025

Avv. Francesco Pignatiello